



**CHERUBINI**  
CONSERVATORIO DI MUSICA  
**FIRENZE**

---

PRESIDENTE

### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la delibera n. 7 del 17/02/2022 del Consiglio di Amministrazione con la quale sono state approvate le modifiche del Regolamento del Consiglio Accademico del Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze;

### **DECRETA**

L'adozione e la pubblicazione dell'allegato Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Conservatorio.

Firenze, li 6/4/2022

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Pasquale Maiorano

Firmato digitalmente da: MAIORANO PASQUALE  
Data: 06/04/2022 10:41:33

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 febbraio 2022  
emanato dal Presidente il 6 aprile 2022



CHERUBINI  
CONSERVATORIO DI MUSICA  
FIRENZE

2022

---

**REGOLAMENTO  
DEL  
CONSIGLIO ACCADEMICO**

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 febbraio 2022  
emanato dal Presidente il 6 aprile 2022

INDICE

---

ART. 1 - OGGETTO.....	4
ART. 2 - COMPETENZE E COMPOSIZIONE.....	4
ART. 3 - SOSTITUZIONE E DECADENZA .....	4
ART. 4 - SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE, CONVOCAZIONI E ORDINI DEL GIORNO.....	4
ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE .....	5
ART. 6 - VERBALIZZAZIONE.....	7
ART. 7 - COMMISSIONI.....	8
ART. 8 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI .....	8
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI.....	8

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

### Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Accademico (d'ora in avanti Consiglio) del Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze (d'ora in avanti Conservatorio) in coerenza con i principi della normativa vigente e dello Statuto del Conservatorio.

### Art. 2 - Competenze e composizione

1. Le competenze e le funzioni del Consiglio sono quelle attribuitegli dalla normativa vigente e dallo Statuto del Conservatorio. La composizione del Consiglio è definita dallo Statuto del Conservatorio.
2. Le condizioni e le modalità per la presentazione delle candidature dei rappresentanti dei docenti, nonché le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni, sono stabilite da apposito Regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico.

### Art. 3 - Sostituzione e decadenza

1. La sostituzione dei rappresentanti dei docenti, eletti dal Collegio dei Professori, avviene mediante il subentro automatico del primo dei non eletti.
2. I componenti del Consiglio decadono automaticamente con la perdita del loro status, docente o studente.

### Art. 4 - Sedute ordinarie e straordinarie, convocazioni e ordini del giorno

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese, fatta salva l'interruzione estiva. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito all'inizio di ogni anno; sono ammesse variazioni in caso di necessità.
2. Alla convocazione di ciascuna seduta ordinaria provvede il Direttore, mediante comunicazione per posta elettronica da inviarsi con almeno sei giorni di anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Direttore fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio. Il Direttore può convocare le sedute anche in modalità telematica.
3. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso, sono tenuti a inviarne motivata giustificazione scritta al Direttore, anche mediante posta elettronica, entro l'orario di convocazione della seduta. Le eventuali giustificazioni pervenute successivamente non sono considerate valide.
4. Il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno è di norma allegato all'avviso di convocazione, ed è comunque posto a disposizione dei componenti il Consiglio presso la segreteria del Direttore o in apposita area riservata del portale del Conservatorio almeno tre giorni prima della seduta.
5. Il Direttore può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza, sopravvenuti dopo l'invio della convocazione, con comunicazione per posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta, termine entro il quale è messa a disposizione anche l'eventuale documentazione relativa.

6. In apertura di seduta possono essere presentate da parte del Direttore o di un componente del Consiglio proposte di inversione degli argomenti all'ordine del giorno. L'inversione è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Nel corso di una seduta possono essere introdotti eccezionalmente nuovi argomenti nell'ordine del giorno su proposta del Direttore o di singoli componenti del Consiglio subordinatamente al voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, anche mediante comunicazione per posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta, termine entro il quale è messa a disposizione anche l'eventuale documentazione relativa. La convocazione di una seduta straordinaria può essere altresì richiesta, con domanda scritta, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. In tal caso il Direttore provvede alla convocazione entro i quindici giorni successivi, con le modalità previste per le sedute ordinarie, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
9. Ciascun componente del Consiglio ha accesso a ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e ha titolo a prendere visione della documentazione relativa.

### Art. 5 - Svolgimento delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessario che tutti i suoi componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente la maggioranza degli stessi. La partecipazione del Vicedirettore-Prodirettore vicario, del Direttore Amministrativo ed eventualmente di altri invitati non influisce sul computo dei presenti.
2. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale. Ove sia accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora: se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. In tal caso il Direttore può rimandare alla successiva seduta ordinaria i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i quindici giorni successivi, con le modalità previste per le sedute straordinarie, una nuova seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.
3. Qualora nel corso dello svolgimento della seduta un componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente dalla sala al fine di non partecipare a una discussione o a una deliberazione, lo stesso è tenuto ad avvisare il segretario, che ne dà atto nel verbale.
4. Nessuno può partecipare alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado o di coniugio o di convivenza.
5. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, fatta salva la possibilità di audizioni. In funzione della trattazione di singoli argomenti all'ordine del giorno il Direttore può disporre la partecipazione ai lavori, con funzioni istruttorie o consultive, di dipendenti del Conservatorio o di esperti esterni. Questi ultimi non possono assistere all'assunzione delle deliberazioni.
6. Il Direttore presiede le sedute e ne assicura il regolare andamento, osservando e facendo osservare le norme statutarie e regolamentari e le procedure stabilite dal presente Regolamento, anche togliendo la parola nel caso in cui chi interviene non si attenga alle stesse o assuma atteggiamenti non consoni alle sue funzioni. In caso di assenza del Direttore, la presidenza della seduta è esercitata con le medesime prerogative dal Vicedirettore-Prodirettore vicario.
7. Il Direttore apre i lavori di ciascuna seduta ordinaria chiedendo l'approvazione del verbale della seduta o delle sedute precedenti previamente inviato ai componenti del Consiglio o messo a disposizione degli stessi nell'apposita area riservata del portale del Conservatorio. Sull'approvazione del verbale i singoli componenti possono prendere la parola per richieste di rettifica o per fatto

personale, con esclusione di ogni argomento di merito sulle proposte già approvate o respinte; eseguite le eventuali correzioni, è messo in votazione l'intero testo.

8. Le comunicazioni, che costituiscono di norma il secondo punto all'ordine del giorno, sono presentate dal Direttore o da singoli componenti del Consiglio, previa autorizzazione del Direttore. Le comunicazioni possono dare luogo a richieste di chiarimento, fermo restando che esse non costituiscono oggetto di discussione. Nel caso in cui si ritenga che le comunicazioni o alcune fra esse debbano costituire materia di discussione e di delibera, i relativi punti sono inseriti tra le "Varie ed eventuali" con le procedure stabilite al comma 7 dell'articolo 4.
9. Ciascun argomento all'ordine del giorno è illustrato dal Direttore o da un componente del Consiglio con l'incarico di relatore. Funzioni di presentazione dell'argomento possono essere altresì svolte da dipendenti del Conservatorio e da esperti esterni invitati a tal fine dal Direttore, i quali partecipano alla trattazione dell'argomento in questione con le limitazioni stabilite al comma 5 del presente articolo.
10. Il Direttore apre la discussione. Nel caso in cui nessuno chieda la parola, il Direttore accetta le richieste di intervento per eventuali dichiarazioni di voto. Esaurite le stesse, o in loro assenza, si provvede alle eventuali deliberazioni secondo le procedure indicate ai commi successivi.
11. Nel caso in cui, aperta la discussione, vi siano richieste di intervento, il Direttore concede la parola secondo l'ordine di precedenza delle stesse. Chi interviene nella discussione ha diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero, ma senza discostarsi dall'argomento in trattazione e contenendo di norma il proprio intervento entro i cinque minuti. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, se non al Direttore per eventuali richiami al Regolamento o all'argomento in discussione.
12. Nel caso in cui, nel corso della discussione e in relazione al suo andamento, vengano avanzati richiami alle norme di legge, statutarie e regolamentari e al rispetto dell'ordine del giorno, tali richiami hanno la precedenza sulla questione in esame e ne fanno sospendere la trattazione. A richiesta del Direttore, il Consiglio decide preliminarmente sugli stessi.
13. I componenti del Consiglio che si sentano attribuire comportamenti diversi da quelli tenuti od opinioni diverse da quelle espresse, possono chiedere la parola per fatto personale e spiegare in che cosa questo consista.
14. Di norma non si interviene più di una volta nel corso della trattazione generale di un argomento all'ordine del giorno, se non su autorizzazione del Direttore, per motivi assolutamente giustificati dall'andamento della discussione, per brevi chiarimenti o integrazioni, ovvero per le ragioni previste ai commi precedenti, nonché quando si voglia proporre la chiusura della discussione e il passaggio alla votazione, secondo quanto indicato al comma successivo. Salvo questi ultimi casi, che hanno comunque priorità sull'ordine degli interventi, il Direttore può in ogni modo concedere che sia ripresa la parola solo dopo che abbiano parlato gli altri eventuali richiedenti, avendo comunque facoltà di contenere i tempi degli ulteriori interventi e di non accogliere eventuali richieste ripetute provenienti dal medesimo componente.
15. Esaurite le iscrizioni a parlare, o quando comunque ritenga che l'argomento trattato sia stato sufficientemente approfondito, il Direttore chiede al Consiglio di dichiarare chiusa la discussione.
16. La richiesta di sospensiva (rinvio della discussione) o l'eccezione di pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) sono sollevate prima dell'avvio della discussione di un argomento, salvo che siano motivate dall'andamento della stessa discussione; il loro accoglimento è soggetto al voto favorevole della maggioranza dei presenti.
17. Esaurita la discussione, il Direttore o il relatore possono prendere la parola per riassumerne i punti salienti e per illustrare i termini della eventuale delibera conclusiva da sottoporre al voto del Consiglio. Il Direttore invita a formulare le eventuali proposte alternative.

18. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo proposto; se questo è approvato, sono votati gli emendamenti aggiuntivi. Gli eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti sono posti in votazione prima dell'emendamento stesso. Il Direttore può inoltre accettare successive brevissime dichiarazioni di voto, esaurite le quali dichiara il passaggio alla votazione.
19. Nel caso in cui il Consiglio debba pronunciarsi su più proposte alternative di delibera, il Direttore le sottopone singolarmente al voto nell'ordine di presentazione. Eventuali emendamenti, se accettati dal o dai proponenti della delibera, fanno parte integrante della stessa. Qualora una proposta sia approvata, non si procede al voto delle successive.
20. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate, le proposte di deliberazione sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto di astensione vale quale voto contrario. Per maggioranza, ai fini del presente Regolamento, si intende il minimo numero intero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti o dei presenti.
21. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Nei casi in cui sia richiesto l'appello nominale, su proposta del Direttore o quando ne faccia domanda almeno un terzo dei presenti, sono verbalizzate le singole espressioni di voto. Per delibere che riguardino persone, su proposta del Direttore, o di altro componente del Consiglio, approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Non è ammessa l'assunzione di deliberazioni per acclamazione o per consenso tacito.
22. Nel caso di irregolarità nella votazione, il Direttore, constatandone le circostanze, può annullare la stessa e disporre la ripetizione.
23. Verificati i voti, il Direttore proclama l'esito della votazione, precisando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

### **Art. 6 - Verbalizzazione**

1. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate a cura del Direttore Amministrativo che funge da segretario. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Amministrativo, le sue funzioni sono assolte dal Direttore di Ragioneria o da altro dipendente designato dal Direttore Amministrativo. I verbali delle sedute sono trascritti su apposito registro. Ogni verbale è firmato dal Direttore (o dal Vicedirettore-Prodirettore vicario, nel caso in cui l'abbia sostituito) e dal segretario.
2. Ciascun verbale di seduta indica: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo della seduta; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti indicando, per questi ultimi, quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché eventuali interventi specifici e dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta dall'interessato nel corso della seduta la verbalizzazione, facendo pervenire al segretario entro i successivi cinque giorni un breve testo scritto. Possono essere inseriti a verbale i punti salienti della discussione riguardante argomenti all'ordine del giorno di particolare rilievo. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.
3. I verbali sono approvati seduta stante, nella seduta successiva, o con scambio di e-mail.
4. Per le delibere immediatamente esecutive si provvede alla loro verbalizzazione, lettura e approvazione nella stessa seduta.



### Art. 7 - Commissioni

1. Il Consiglio può istituire commissioni con funzioni istruttorie, fissandone gli obiettivi e le competenze. Le commissioni operano secondo regole di funzionamento semplificate, analoghe, in quanto applicabili, a quelle definite per le sedute del Consiglio. Esse hanno titolo ad accedere a ogni documentazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti.
2. Le commissioni sono costituite per finalità e con modalità specifiche e riferiscono al Consiglio alla conclusione dei propri lavori, ovvero secondo le disposizioni e le richieste del Consiglio stesso, che può deliberare l'eventuale revoca del mandato ovvero la sostituzione di uno o più componenti.
3. La modifica o la disattivazione delle suddette commissioni sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.
4. Ciascuna commissione, fatte salve eventuali disposizioni specifiche stabilite all'atto della sua costituzione, è composta:
  - a) dal Direttore, che la presiede, o dal Vicedirettore-Prodirettore vicario, che la presiede in caso di assenza del Direttore;
  - b) da due componenti individuati tra i rappresentanti del corpo docente;
  - c) da un componente individuato tra i rappresentanti degli studenti.
5. La partecipazione ai lavori delle commissioni è aperta a tutti i componenti del Consiglio.
6. I pareri di competenza delle commissioni sono espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compresi i componenti del Consiglio non membri di diritto delle medesime commissioni.
7. Il Vicedirettore-Prodirettore vicario, ove sia presente ma non sostituisca il Direttore quale Presidente, non partecipa al voto.

### Art. 8 - Pubblicità degli atti

1. Le delibere del Consiglio sono pubbliche. È assicurata adeguata comunicazione dei loro contenuti, corredati da ogni opportuno elemento informativo, sul portale del Conservatorio.
2. Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge.

### Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Presidente ed è pubblicato sul sito web del Conservatorio unitamente al decreto di emanazione e a un avviso recante la data di pubblicazione e di entrata in vigore. Esso entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento del Consiglio Accademico.